

IL MONDO DEL GAMING E L'EMERGENZA DA COVID 19

IL DECRETO CURA ITALIA

Come per tutte le attività economiche non essenziali, anche per quelle dell'industria del gioco lecito (sale giochi, sale scommesse e sale bingo) il Governo, nel tentativo di arginare il contagio da Coronavirus, ha imposto un obbligatorio lock-down dall'8 marzo 2020 fino a data da destinarsi.

Pertanto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), ha provveduto ad adottare svariate misure agevolative nella speranza di rimediare agli effetti negativi che l'attuale emergenza sanitaria è destinata a produrre sul mondo del gaming.

QUALI SONO LE MISURE PREVISTE PER AWP E VLT?

Con specifico riguardo agli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Videolottery, il cit. Decreto all'art. 69, primo comma, prevede la proroga al 29 maggio 2020 della scadenza originariamente fissata al 30 aprile 2020 per il versamento del PREU e del canone concessorio. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, su cui sono dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio mentre le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese; il 18 dicembre 2020 è invece il termine massimo per il versamento dell'ultima rata.

Come sancisce, invece, il terzo comma dell'art. 69, viene posticipato di un semestre il termine per l'indizione della gara con cui l'ADM dovrà affidare le nuove concessioni per Slot e Videolottery (ma anche per gioco con vincita in denaro a distanza e gioco a distanza). Parliamo del termine fissato dall'art. 1, comma 727, della 27 dicembre 2019, n. 160, che slitta dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Parimenti rimandata di sei mesi la dead-line stabilita dall'art. 25 del D.L. n. 124/2019 per l'entrata in funzione delle nuove Slot che consentono il gioco da remoto, così come di quello per la sostituzione e la dismissione delle vecchie Slot con quelle di nuova generazione.

Ancora, procrastinato di sei mesi il termine fissato dall'art. 27 del D.L. n. 124/2019, per l'entrata a regime del registro unico, in cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori della filiera, che passa al secondo semestre 2020.



QUALI SONO LE MISURE PREVISTE PER IL BINGO?

Quanto al mondo del Bingo, il cit. art. 69 statuisce (al comma 2) l'abbuono dei canoni concessori in attesa della definitiva ripresa delle attività delle sale da gioco e proroga (al comma 3) di sei mesi l'indizione della gara relativa alle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo ex art. 1, comma 636, della L. n. 147/2013. Di conseguenza, la stessa passa dal 30 settembre 2020 a marzo 2021.

QUALI SONO LE MISURE PREVISTE PER LE SCOMMESSE?

È stata procrastinata di un semestre anche l'indizione della gara concernente le concessioni dei diritti in materia di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, inclusi gli eventi simulati. A seguito dell'art. 69, comma 3 del Decreto Cura Italia, quindi, il termine del 30 giugno 2020 a tal fine previsto dall'art. 24 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, slitta al 30 dicembre 2020.

CI SONO ALTRE MISURE CHE INTERESSANO IL SETTORE?

Si, visto che l'art. 61 del c.d. "Decreto liquidità", con il comma 2, estende agli operatori del mondo del gaming l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Questo significa che anche i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, possono beneficiare della sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dei termini per il versamento di:

- ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973, operati in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo del 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, ex art 61 comma 4, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Tuttavia, non è possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato.



Senza contare che risultano posticipate al 30 giugno tutte le scadenze relative ad adempimenti fiscali e dichiarativi per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati al massimo entro il 30 giugno senza applicazioni di sanzioni.

Inoltre, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, l'art. 64 riconosce, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

CAMBIA QUALCOSA CON IL CD. DECRETO LIQUIDITÀ?

Solo in parte. In effetti, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) ha, da un lato, mantenuto talune previsioni e, dall'altro, introdotto ulteriori misure generali di cui potranno beneficiare anche gli operatori dell'industria del gioco.

Nonostante con l'art. 18 del cd. Decreto Liquidità il Governo sia nuovamente intervenuto in tema di sospensione di versamenti tributari e contributivi, come precisa il comma 8 del suddetto articolo, per i soggetti aventi diritto per il mese di aprile restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2 del Decreto Cura Italia, così come quelle del comma 4 per la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.

Come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 E del 13 aprile 2020, l'art. 20 del Decreto Liquidità favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente potranno calcolare gli acconti in parola non più sulla base dell'imposta dovuta appunto per l'anno precedente, ma in base all'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Ebbene l'art. 20 stabilisce che laddove i conseguenti versamenti in acconto Irpef, Ires e Irap, versati con il metodo previsionale dovessero risultare inferiori, entro il margine del 20% rispetto agli importi realmente dovuti, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non saranno dovute sanzioni e interessi sulla differenza non versata.



- Anche nell'ambito dell'industria del gioco, ex art. 22 del Decreto Liquidità, i sostituti d'imposta non andranno incontro all'irrogazione di sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020, purché l'adempimento avvenga entro il 30 aprile 2020.
- Esteso anche agli imprenditori della filiera il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 64 del Decreto Cura Italia- originariamente previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro- anche per l'acquisto di dispositivi idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.